

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 291

del 26-2-2020

O G G E T T O

Revisione del Regolamento per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 307

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“Con deliberazione n. n. 1744 del 28/12/2017 è stato approvato il “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici”, successivamente modificato con delibera n. 652 del 30/04/2019;

a seguito di alcune recenti modifiche normative e di nuovi indirizzi giurisprudenziali e dell' Anac, si rende necessario operare una nuova revisione del suddetto Regolamento con un relativo allegato (all. 1), modificando gli articoli 3 (“*Composizione della Commissione*”) e 7 (“*Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione*”), per quanto attiene ai casi ed ai modi in cui è possibile procedere alla nomina fra gli altri del RUP quale commissario di gara;

si provvede, in particolare, a disciplinare all'art. 7, lettera o) del Regolamento le ipotesi di incompatibilità per la nomina nella Commissione Giudicatrice dei soggetti (compreso il RUP) che abbiano svolto o svolgano altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta o che abbiano predisposto e/o proposto per l'approvazione e/o approvato i documenti di gara, prevedendo altresì che tali soggetti possano far parte della Commissione solo in casi particolari e opportunamente motivati;

inoltre, è necessario specificare, che la causa d'incompatibilità, astensione ed esclusione di cui alla lettera m) dell'art. 7 del citato Regolamento riguarda ipotesi di conflitto di interessi anche solo potenziale, non solo effettivo, così come definito dall'art. 42 del D.lgs 50/2016 e artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, oltre che dalla relativa giurisprudenza, ribadita anche da ultimo dalla Delibera Anac n. 25 del 15 gennaio 2020;

con il presente atto deliberativo è altresì opportuno approvare il modello di “*dichiarazione d'inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse*” che i Commissari devono sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto delle revisioni al “*Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici*”;
2. di approvare il suddetto Regolamento nella versione modificata con il relativo allegato modello “*dichiarazione d'inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse*” che i Commissari devono sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico (all. 1), che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 27-2-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 27-2-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il procedimento di nomina della commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”) nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti d’appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indette dall’Azienda ULSS n. 8 Berica, nelle more dell’adozione dell’apposito Albo nazionale delle commissioni giudicatrici istituito da ANAC. Con l’istituzione dell’apposito Albo il presente regolamento troverà applicazione per la parte residuale così come espressamente previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida ANAC in quanto compatibili con la normativa vigente.

ART. 2 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La commissione deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto, ovvero da soggetti dotati, per il titolo di studio conseguito e/o per le esperienze professionali precedentemente maturate, di competenza adeguata alla peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare.

Nel caso di contratti misti di appalto, gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice, affidamenti particolarmente complessi (ad esempio finanza di progetto), o, comunque, di appalti relativi a settori diversi o che necessitano, per la loro multidisciplinarietà, di commissari dotati di diverse professionalità ed esperienze, sarà la commissione, nel suo complesso, a dover garantire il possesso delle conoscenze globalmente occorrenti nella singola fattispecie.

I commissari, all’atto dell’accettazione dell’incarico, inviano al RUP il proprio curriculum professionale, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità, astensione ed esclusione.

ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione è composta da un numero di componenti dispari di regola pari a tre, salvo situazioni di particolare complessità, attestate dal RUP, per le quali il numero di commissari può essere elevato a 5. La Commissione è presieduta da un Presidente come specificato al successivo art. 5 del presente Regolamento.

I componenti della commissione sono scelti tra i dipendenti dell’Azienda ULSS n. 8 Berica.

ART. 4 CARENZA DI PROFESSIONALITA' INTERNE

In caso di accertata carenza di personale dipendente dotato di adeguata professionalità, i commissari vengono scelti, secondo un criterio di rotazione, tra:

- a. dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto;
- b. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali (iscritti all'ordine di appartenenza, in regola con gli obblighi formativi) ;
- c. professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, in possesso di copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara.

Tutti i soggetti sopraindicati dovranno essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale connessa all'attività di commissario di gara.

ART. 5 NOMINA DEL PRESIDENTE

La commissione è presieduta da un Presidente, individuato tra i commissari nominati. Per l'attribuzione di tale funzione si terrà conto della competenza, della valutazione dei curricula, e degli anni di esperienza maturati.

In ogni caso il Presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale oppure, in casi di mancanza in organico, da un funzionario incaricato di funzionali apicali.

ART. 6 ROTAZIONE DEI COMMISSARI

La selezione dei componenti della commissione avverrà nel rispetto del principio di rotazione.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.

ART. 7 CAUSE DI INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE ED ESCLUSIONE

Non possono far parte della commissione giudicatrice, neppure come segretario:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

h) coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, quali componente di organo amministrativo o incarichi amministrativi di vertice, presso l'Azienda n. 8 Berica;

i) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);

l) coloro nei cui confronti ricorra una delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.;

m) coloro che versino in una ipotesi di conflitto di interessi, effettivo e/o potenziale, così come definito dall'art. 42 del D.lgs 50/2016 e artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, oltre che dalla relativa giurisprudenza;

n) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici in procedure antecedenti, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Le cause di esclusione conseguenti a condanna sopra descritte operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.

o) i soggetti (compreso il RUP) che abbiano svolto o svolgano altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta o che abbiano predisposto e/o proposto per l'approvazione e/o approvato i documenti di gara.

L'eventuale nomina del RUP o di altro soggetto che abbia svolto o svolga altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta o che abbia predisposto e/o proposto per l'approvazione e/o approvato i documenti di gara, è consentita solo in casi particolari e va opportunamente motivata nell'atto di nomina della Commissione.

I commissari, all'atto dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare l'insussistenza delle predette cause di incompatibilità ed astensione, secondo il modello allegato (all.1).

L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

La mancata comunicazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione di cui al presente articolo comporta l'esclusione e la sostituzione del commissario e costituisce fonte di responsabilità disciplinare, salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.

ART. 8 INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI

La commissione viene nominata e costituita dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In ossequio, in particolare, quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento ("Competenza dei Commissari"):

- per appalti relativi a servizi e beni sanitari, l'individuazione dei candidati è effettuata generalmente dalla Direzione Medica;
- per appalti relativi a servizi e beni non sanitari, l'individuazione dei candidati è generalmente effettuata dal direttore dell'unità operativa presso la quale deve eseguirsi il contratto;
- per appalti relativi a lavori o servizi di ingegneria e architettura, l'individuazione dei candidati è effettuata generalmente effettuata dal dirigente apicale della struttura amministrativa competente per la gara.

Salvo che i predetti soggetti non attestino la carenza di professionalità interne, il dirigente apicale della struttura amministrativa competente per la gara, immediatamente dopo la ricezione dell'elenco nominativi dei candidati, comunica ai medesimi:

- a. l'oggetto della gara,
- b. il nominativo delle imprese ammesse,
- c. la richiesta di inviare l'accettazione dell'incarico, il proprio curriculum professionale, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione, o la dichiarazione di impedimento all'assunzione dell'incarico.

ART. 9 VERIFICHE

In attesa dell'operatività dell'Albo di cui all'art. 78 D.lgs 50/2016, le autocertificazioni dei commissari in ordine alla insussistenza delle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione potranno, essere verificate, a campione tramite richiesta del certificato penale al Casellario Giudiziale del Tribunale (artt 25 e 28 del D.P.R. n. 313/2002).

L'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione o la reiterata omissione di presentazione del curriculum o dell'autocertificazione richiesta determinano l'ineleggibilità del commissario o la sua decadenza, ove già nominato, e la nomina di altro esperto.

ART. 10 NOMINA DELLA COMMISSIONE

Previa acquisizione delle dichiarazioni sostitutive inerenti le situazioni di incompatibilità e dei curricula, e verifica del rispetto del principio di rotazione di cui al precedente art. 6, la nomina della Commissione avviene secondo le seguenti modalità:

A. atto deliberativo della Direzione Generale proposto dal dirigente apicale della struttura amministrativa competente per la gara, per le procedure di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

B. atto della Direzione Generale, per gli affidamenti di importo compreso tra la soglia di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 36 e la soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

C. atto del RUP, per gli affidamenti pari o superiori a €10.000,00 e inferiori alla soglia di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016.

Nell'atto di nomina verrà individuato il commissario che rivestirà la funzione di presidente, sulla base dei criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento, e verrà indicato il periodo temporale massimo di espletamento dell'attività della commissione, che è ricompreso tra uno e quattro mesi, salva la possibilità di proroga, per motivate ragioni. L'atto di nomina è trasmesso ai membri della commissione.

ART. 11 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e comunque tutti i compiti attribuiti dalla stazione appaltante ed indicati nella documentazione di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara.

Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

ART. 12 PUBBLICAZIONI

La composizione della commissione, i curricula dei commissari, il loro eventuale compenso ed il costo complessivo della procedura di nomina sono pubblicati nell'Albo dell'Azienda, alla sezione "Amministrazione trasparente", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (se trattasi di gara sopra soglia comunitaria) e sulla piattaforma digitale appalti ANAC, quando istituita, tempestivamente e, comunque, prima dell'insediamento della commissione.

ART. 13 SPESE

Ad eventuali commissari esterni viene corrisposto un compenso da individuarsi nell'atto di nomina. Ai dipendenti della Aulss n.8 Berica non spetta alcun compenso. Le eventuali spese per la commissione giudicatrice sono inserite nel quadro economico della gara.



Oggetto: **Fornitura/Servizio/Lavori xxxxxxxxxxxx:**
dichiarazione inesistenza di cause di incompatibilità
e di situazioni di conflitto di interesse Commissione
Giudicatrice.

AL DIRETTORE
 UOC XXXXXXXXXXXX

Il/La sottoscritto/a _____, con riferimento alla gara indicata in oggetto, presa visione della/e impresa/e offerente/i, e consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in virtù di quanto previsto dal Regolamento interno per la nomina delle Commissioni Giudicatrici di cui alla Deliberazione n. xxx del xx/xx/xxxx,

DICHIARA

- 1) di impegnarsi a prestare l'attività di componente di Commissione operando con imparzialità e svolgendo il relativo compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali in materia, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
- 2) di non aver svolto e di non svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- 3) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, quale componente di organo amministrativo o incarichi amministrativi di vertice, presso l'Azienda Ulss n. 8 Berica;
- 4) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*), ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001;
- 5) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile, comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
- 6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, effettivo e/o potenziale, di cui all'art. 42 del D.lgs 50/2016 e artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, oltre che dalla relativa giurisprudenza;
- 7) di non trovarsi in alcuna delle ulteriori situazioni di incompatibilità, astensione ed esclusione previste all'art. 7 del regolamento dell'Aulss 8 Berica per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici;
- 8) di non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici in procedure antecedenti, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 9) di essere a conoscenza dell'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis, L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS 8 Berica, adottato con deliberazione n. 1700 del 13/12/2018, in caso di conflitto di interesse ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, e dichiara altresì di impegnarsi a segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale, che dovesse sorgere in futuro;

DICHIARA, ALTRESI', DI ESSERE INFORMATO/A CHE:

- 1) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.



2) il proprio curriculum vitae sarà pubblicato sul sito dell'Azienda Ulss 8 "Berica".

Vicenza li _____

Firma _____

Allegato: riferimenti normativi

Art. 76 (Norme penali) - estratto da D.P.R. n. 445/2000 – T.U. in materia di documentazione amministrativa.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Art. 77 (Commissione giudicatrice) - estratto da D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. [...]

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. [...]

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

Art. 42 (Conflitto di interesse) - estratto da D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici.

Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 51. (Astensione del giudice) - estratto da R.D. n. 1443/1940 – Codice di procedura civile.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse – estratto da DPR 62/2013 codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 (Obbligo di astensione) - estratto da D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore

o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) – estratto da L. n. 241/1990 - Norme in mat. di procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.